

Testo Unico sulla Rappresentanza: avvio della misurazione del dato associativo.

Il 16 marzo 2015, Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil e l'Inps la convezione attuativa prevista dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

L'Inps ha pubblicato in data 14 aprile, sul suo sito, la circolare n.76 che detta le prime istruzioni operative per la raccolta del dato degli iscritti tramite l'Uniemens.

Si tratta di un passaggio molto importante perché consente di dare concreta attuazione al Testo Unico, avviando la raccolta dei dati relativi alle deleghe conferite dai lavoratori alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto o aderito al TU sulla rappresentanza. Questo dato dovrà essere, poi, ponderato con il dato relativo alle elezioni delle RSU, al fine della determinazione del dato definitivo sulla rappresentanza.

Di seguito forniamo una breve illustrazione e qualche chiarimento dei contenuti della circolare n. 76/2015.

Preregistrazione

Il primo adempimento funzionale alla misurazione del dato associativo è la cd. "preregistrazione". L'adempimento è funzionale al "censimento" delle imprese che, in ragione della loro appartenenza al sistema di Confindustria, sono tenute all'invio dei dati relativi alle deleghe sindacali.

Conseguentemente, il sistema informativo dell'INPS sarà in grado di avvisare le imprese censite qualora rilevi che tra i dati contenuti nel flusso Uniemens non siano stati inseriti i dati relativi alle deleghe. L'avviso – effettuato mediante apposito messaggio di avvertimento – non impedisce comunque alle imprese, o agli intermediari autorizzati, di procedere all'invio del flusso.

Ciò non toglie che è certamente molto importante, per cogliere le finalità che hanno determinato CONFINDUSTRIA a sottoscrivere il TU, che le imprese associate diano puntuale attuazione a questo adempimento

Per procedere alla “preregistrazione”, le imprese, o gli intermediari autorizzati, devono accedere al Cassetto Previdenziale Azienda/Gestione Istanze online e conseguentemente alla nuova funzionalità denominata “Rappresentanza Sindacale”.

Una volta avviata l'applicazione RASI, il sistema richiederà l'inserimento di una (ed una qualsiasi) delle matricole previdenziali associate al codice fiscale dell'impresa. Digitando l'apposito comando di conferma, l'applicazione mostrerà una finestra di dialogo contenente l'elenco di tutte le matricole associate al codice fiscale dell'impresa.

Seguirà la visualizzazione di un'apposita schermata mediante la quale l'azienda, cliccando sull'apposita scritta “OK”, confermerà l'avvenuta “preregistrazione” per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la denuncia contributiva Uniemens.

L'Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati, attribuirà alla/alle matricole interessata/e del soggetto giuridico azienda il codice di autorizzazione “0R” che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico dell'informazione raccolta sulla base delle previsioni di cui alla convenzione, assume il significato di “azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria – industria”.

Comunicazione del dato associativo

Una volta completata la “preregistrazione”, sarà possibile procedere all'invio dei dati relativi alle deleghe sindacali.

In particolare, in attuazione della convenzione del 16 marzo, nell'ambito della sezione <DenunciaAziendale> dell'Uniemens sono stati istituiti gli elementi volti all'acquisizione dei dati sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione nazionale di categoria, così come definiti nell'ambito dell'art. 2 della convenzione medesima:

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- numero dei lavoratori iscritti, in generale, e successiva distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti

ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Naturalmente questo secondo dato è un “di cui” del dato generale degli iscritti.

Profili temporali e prima applicazione

Il Testo Unico 2014 prevede che i dati relativi alle deleghe sindacali siano raccolti con riferimento al periodo gennaio – dicembre di ogni anno. Per questo motivo, a regime, il numero “finale” delle deleghe è ottenuto dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili per dodici.

Dal momento che la convenzione è stata sottoscritta soltanto nel mese di marzo 2015, le parti firmatarie, all’art. 9, comma 2, hanno previsto una disciplina transitoria consistente nella possibilità di definire appositamente il periodo da considerare utile per la prima rilevazione del dato.

La circolare dell’Inps puntualizza che la prima rilevazione delle deleghe, con cadenza mensile, potrà essere avviata già a partire dalla denuncia Uniemens di competenza del mese di aprile 2015.

Tuttavia, come opportunamente evidenziato dalla circolare, con il flusso Uniemens di competenza del mese di aprile potranno essere trasmessi anche i dati delle deleghe sindacali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Inoltre, proprio per favorire al massimo l’adempimento di questo invio, sarà sempre possibile integrare/modificare, con l’invio dei flussi Uniemens dei mesi successivi, i dati relativi ai mesi precedenti

Le imprese associate, dunque, dovranno prestare particolare cura nella compilazione del flusso Uniemens di competenza del mese di aprile o, comunque, dei mesi successivi, inserendo anche i dati relativi alle deleghe sindacali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Indicazioni operative

Sul punto, si riportano i contenuti della circolare INPS.

“Nella sezione <DenunciaAziendale> del flusso Uniemens è stato istituito un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle organizzazioni sindacali di categoria.

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:

- <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
- <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto attribuito dall’Inps (cfr. all. n. 2);
- <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice assegnato dall’Istituto alle organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. all. n. 3);
- <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe (in essere nel mese di competenza) dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportato nell’elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - nelle unità produttive aziendali;
- <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe (in essere nel mese di competenza) dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - nelle unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Si precisa che il numero indicato nell'elemento <NumIscrittiRSA> è un di cui di <NumIscrittiRS> e che l'elemento va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.”

Voce <NumIscrittiRSA> e nozione di unità produttiva ove non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 attribuisce un valore particolare alle deleghe conferite dai lavoratori operanti in unità produttive con più di quindici dipendenti dove siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza.

Proprio al fine di valorizzare tale elemento di distinzione nel flusso Uniemens, come si è visto, è stata creata la voce <NumIscrittiRSA> ulteriore rispetto a quella <NumIscrittiRS>.

Nel corso del confronto per la definizione delle regole di attuazione, le organizzazioni sindacali hanno posto con forza l'esigenza di definire con precisione il concetto di “unità produttive con più di 15 dipendenti dove non sia presente alcuna forma di rappresentanza”.

In particolare, il problema si è posto per quelle unità produttive che hanno avuto in passato RSU, ma che, al momento della rilevazione del dato elettorale, sono scadute.

Con Cgil, Cisl e Uil si è convenuto che ci si atterrà ai seguenti criteri, che saranno “formalizzati” in un apposito scambio di lettere che avverrà nei prossimi giorni.

Qualora la RSU sia scaduta:

1. il dato associativo è rilevato secondo le regole ordinarie, ossia un iscritto una rilevazione, dunque si compilerà solo l'elemento <NumIscrittiRS>;
2. il dato elettorale non sarà, invece, rilevato affatto, dal momento che il Testo Unico prevede la raccolta dei “*dati relativi alle r.s.u. validamente in carica [...]*”.

Tuttavia, la richiesta delle organizzazioni sindacali è stata quella di **distinguere** tra quelle RSU che non sono state rinnovate per “inerzia” delle organizzazioni sindacali, ma hanno – di fatto – continuato a svolgere **attività sindacale**, e quelle realtà nelle quali, invece, la **rappresentanza unitaria ha semplicemente cessato di esistere**, non ponendo in essere alcuna attività “negoziale”.

Per questo motivo si è posta l'esigenza di definire le circostanze che possano identificare la seconda fattispecie e, pertanto, qualificare la RSU non già come meramente scaduta, bensì come "inoperante".

Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno pertanto convenuto che si considera "inoperante" la RSU che soddisfi i seguenti requisiti:

1. sia scaduta da almeno tre anni, situazione da verificare dal 16 marzo 2015 (data della firma della convenzione) fino a tre anni indietro: in altre parole la RSU deve risultare scaduta alla data del 16 marzo 2012 e non essere stata più rinnovata;
2. non abbia svolto, in questo triennio, neppure in via di fatto, alcuna attività "negoziale" (nel senso di: attività di gestione del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, ovvero attività di informazione e consultazione, ovvero attività di negoziazione vera e propria anche senza sottoscrizione di un accordo).

Qualora la RSU soddisfi tali requisiti e sia qualificabile come "inoperante", i dati relativi alle deleghe sindacali andranno inseriti nella sezione <NumIscrittiRSA>, oltre che in quella <NumIscrittiRS>. Ossia esattamente come si farà per gli iscritti addetti ad unità produttive con più di 15 dipendenti con RSA ovvero senza alcuna forma di rappresentanza.

Le parti hanno, infatti, convenuto che l'ipotesi della RSU "inoperante", secondo la definizione sopra illustrata, debba appunto essere assimilata a quella dell'unità produttiva ove non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Momento di rilevazione delle RSU in carica

Le parti hanno, infine, convenuto in sede di prima applicazione una disciplina speciale per la rilevazione delle RSU in carica.

In particolare, il Testo Unico 2014 prevede che *"il Comitato Provinciale dei Garanti [...] raccoglierà tutti i dati relativi alle r.s.u. validamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno"*.

Poiché, in sede di prima applicazione (dati i tempi ritardati di definizione della convenzione con l'INPS) tale data non risulta utile, le parti hanno convenuto di prendere a riferimento la data di sottoscrizione della convenzione con l'Inps, ovvero il 16 marzo 2015.

Pertanto, in sede di prima applicazione, il dato elettorale andrà raccolto con riferimento alle RSU che risultino validamente in carica al 16 marzo 2015.

Naturalmente si terrà conto dei voti espressi nell'elezione più prossima a questa data, ovverosia tenendo conto dei voti relativi a elezioni di RSU che siano entrate in carica dal 16 marzo del 2012 in poi, dato che devono risultare "validamente in carica" al 16 marzo 2015.